

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Mompantero è dotato del P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con DGR n° 80-38554 in data 19.06.1990;
- con deliberazione C.C. n. 14 del 29.02.2000, si è adottata la I^ Variante del vigente P.R.G.C., approvata definitivamente con deliberazione C.C. n. 18 del 27.06.2003;
- con Deliberazione GR n 11-5631 in data 25.03.2002 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale;
- con Deliberazione CC n° 23 in data 29/08/2003 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della L.R. 52/2000, approvato definitivamente con deliberazione C.C. n. 5 del 25.03.2004;
- con deliberazione C.C. n. 18 del 22.07.2004, si è adottata la II^ Variante del vigente P.R.G.C., approvata definitivamente con deliberazione C.C. n. 22 del 27.09.2004;
- con deliberazione C.C. n. 10 del 24.05.2005, si è adottata la III^ Variante del vigente P.R.G.C., approvata definitivamente con deliberazione C.C. n. 15 del 27.09.2005;
- con deliberazione C.C. n. 31 del 25.09.2006, si è approvata una variante semplificata ai sensi art. 19 del DPR 327/01 e smi;
- con deliberazione C.C. n. 4 del 30.04.2015, si è provveduto ad approvare la variante ai sensi art. 17, comma 12 della l.r. 56/77 e smi per la modifica all'art. 37 bis delle NTA del PRGC;
- che la gestione dello stesso strumento urbanistico richiede nel tempo adeguamenti e modeste correzioni, che non interessano comunque la struttura del Piano regolatore.

Ricordato che:

- in data 4.08.1999 al prot.n. 2741, perveniva al Comune di Mompantero il progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 1 dell'11.05.1999;
- successivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.07.2001) veniva approvato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po – PAI" (a sua volta adottato con Deliberazione dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 in data 26.04.2001);
- in attuazione a quanto deliberato dall'Autorità di Bacino, la Regione Piemonte adottava, tramite la DGR n° 1-8753 del 18.03.2003, le nuove disposizioni per l'attuazione del PAI;
- in seguito il Comune di Mompantero, ai sensi delle DGR 31-3749 del 6.08.01, DGR 45-6656 del 15.07.02 e DGR 1-8753 del 18.03.2003, avviava l'esame degli studi

geologici redatti a supporto dell'adeguamento al PAI, promuovendo con procedimento n. 45/19.11.2002 il tavolo tecnico interdisciplinare. Che l'iter di condivisione del dissesto si concludeva con la valutazione tecnica del Gruppo Interdisciplinare della Regione Piemonte e la trasmissione del parere conclusivo della Direzione regionale OO.PP. con la nota n. 42203/14.06 del 4.06.2009, espresso a seguito della documentazione prodotta dal Comune e finalizzata all'adozione della variante di adeguamento al PAI.

Dato atto che:

- si sono predisposti gli aggiornamenti agli studi geologici, idraulici e sismici già condivisi con il tavolo tecnico regionale, per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla DGR 64-74147 del 7.04.2014 e della DGR 65-7565 del 21.05.2014 e che tali documenti, facenti parte della "Proposta Tecnica di Progetto Preliminare", sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.04.2016;
- lo studio idrogeologico effettuato evidenzia alcune criticità con le previsioni urbanistiche vigenti e l'Amministrazione comunale ritiene opportuno modificare parzialmente alcune disposizioni delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione per aree residenziali di completamento e nuovo impianto, sul tipo di SUE e sui perimetri di aree sottoposte a SUE.

Richiamato l'art. 17, comma 12 della l.r. 56/77 e smi che testualmente recita:

Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.*

Accertato che, non costituiscono variante del PRGC, le varianti ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera c) e d) della L.R. 5/12/1977 n. 56 e smi.

Dato atto che gli uffici comunali, con determinazione n. 84 del 21.09.17 affidavano all'arch. Lorenzo Prizzon, socio e legale rappresentante dello Studio A.R.E.A. scn di F.

Prizzon e C., l'incarico per la predisposizione degli elaborati occorrenti alla modifica in argomento.

Esaminata la documentazione allo scopo predisposta dallo Studio A.R.E.A snc di Torino, pervenuta in data 29.01.2018 e reg. al prot. n. 268, composta da:

- Relazione illustrativa;
- Estratto Nome Tecniche di attuazione.

Accertato che la presente modificazione al PRGC non introduce modifiche al dimensionamento del piano in termini di nuove superfici territoriali o di indici di edificabilità, né apporta modifiche sulla dotazione di servizi, destinazioni d'uso delle unità immobiliari o sulle strutture generali dei vincoli, rispetto a quanto definito dal vigente P.R.G.C. ed è qualificabile come variante non variante.

Considerato inoltre che:

- la presente modifica al PRGC non si pone in contrasto con i piani sovracomunali;
- chiunque abbia interesse potrà presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dato atto di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ai sensi del quale gli Amministratori degli Enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Dato atto che nella presente deliberazione è inserito, come prescritto dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico mentre la regolarità contabile non è richiesta in quanto atto privo di rilevanza contabile per il bilancio comunale.

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto sul presente atto le funzioni di consulenza giuridico-amministrativa.

Visto lo Statuto comunale e l'art. 42, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che conferisce competenza in materia al Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale ricorda prioritariamente l'obbligo di astensione di cui all'art. 78 del D.Lgs 267/00 qualora vi sia una correlazione diretta tra l'atto e interessi dei consiglieri o parenti e affini fino al quarto grado.

Il Sindaco, sulla base di quanto detto dal Segretario, pur non avendo alcun vantaggio dalla approvazione della delibera, anzi uno svantaggio, tuttavia essendo comproprietaria di una piccola porzione di terreno (in cui non si potrà edificare nulla), annuncia che si asterrà dalla votazione.

Si procede quindi a votazione espressa con alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 1 (Favro Piera)
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Frijio, Trotta)

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della l.r. 56/77 e smi, la documentazione della "Variante non variante" predisposta dall'arch. Lorenzo Prizzon, socio e legale rappresentante dello Studio A.R.E.A. snc di Torino, composta da:
 - Relazione illustrativa;
 - Estratto Nome Tecniche di attuazione
3. Di dare atto che la presente deliberazione:
 - non si configura come variante del PRGC ai sensi art. 17 comma 12, lettera "b" della l.r. 56/77 e smi;
 - non muta l'impianto normativo del PRGC approvato dalla Regione Piemonte e non produce effetti riconducibili a varianti parziali e/o strutturali;
 - è compatibile con i piani sovra comunali e non interferisce con i vincoli imposti dal Piano territoriale regionale e dal Piano paesistico regionale;
 - ai sensi art. 3bis e 17 della l.r. 56/77 e smi non è sottoposta a procedimento VAS ed, ai sensi dell'art. 17, comma 12 della l.r. 56/77 e smi;
 - dovrà essere inviata alla Regione Piemonte ed alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 13 della l.r. 56/77 e smi.
4. Di dare atto che, ai sensi della DGR n. 12-8931 del 9.06.2008, la presente è esclusa dal processo di valutazione ambientale (V.A.S.).
5. Di dare atto che il C.C. agisce in virtù di competenza propria in conformità al disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00;
6. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00.
7. Di dare atto che il C.C. agisce in virtù di competenza propria in conformità al disposto dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/00, che attribuisce al C.C. competenza per i piani territoriali ed urbanistici;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti	n. 10
Astenuti	n. 1 (Favro Piera)
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Frijio, Trotta)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FAVRO PIERA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2018
Mompantero, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/02/2018;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Marcella Di Mauro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mompantero, 07/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Marcella Di Mauro

=====